

ALLEGATO D

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.5

COLTIVAZIONE DELLE VARIETÀ LOCALI, NATURALMENTE ADATTATE ALLE CONDIZIONI LOCALI, A RISCHIO DI ESTINZIONE

Indice generale

1. Descrizione delle finalità del tipo di operazione.....	2
2. Condizioni di ammissibilità.....	2
3. Criteri di selezione delle domande.....	3
4. Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili.....	4
5. Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni.....	5
6. Limitazioni.....	6
7. Fissità degli appezzamenti.....	6
8. Determinazione delle superfici.....	6
9. Definizione del quadro finanziario.....	6
10. Adempimenti procedurali.....	6
10.1 Domanda di aiuto e di pagamento.....	6
10.2 Domanda di estensione.....	7
10.3 Modifiche, termini, ritardi.....	8
10.4 Mancata presentazione della domanda annua di pagamento.....	8
10.5 Fasi del procedimento prima annualità.....	9
10.6 Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari.....	9
11. Condizionalità.....	10
12. Requisiti minimi.....	10
13. Attività agricola.....	10
14. Clausola di revisione.....	10
15. Causa di forza maggiore.....	11
16. Comunicazione per cause di forza maggiore.....	11
17. Cessione.....	11
17.1 Cessione totale.....	11
17.2 Cessione parziale.....	12
18. Conversione degli impegni.....	13
19. Rinunce agli impegni.....	14
20. Istruttoria dei recuperi.....	14
21. Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento.....	14
22. Dimostrazione della corretta esecuzione degli impegni.....	14
Allegato 1 – Specie erbacee.....	15
Allegato 2 – Specie legnose da frutto.....	16

1. DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DEL TIPO DI OPERAZIONE

Il tipo di operazione è volta a sostenere la reintroduzione sul territorio regionale, della coltivazione delle varietà locali, minacciate di erosione genetica di seguito dette “varietà locali a rischio di estinzione”, al fine di scongiurarne l’estinzione e di tutelare la biodiversità agraria dei territori toscani. A tal fine il tipo di operazione prevede due interventi:

- 10.1.5.a “Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie erbacee”
- 10.1.5.b “Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie legnose da frutto (escluso vite)”

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Beneficiari

I soggetti beneficiari del sostegno sono gli agricoltori ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile.

Sono esclusi dal sostegno gli imprenditori che hanno riportato sentenze definitive di condanna per violazione di normative in materia di lavoro.

Varietà ammesse

Le varietà ammesse devono essere iscritte nel Repertorio regionale della LR 64/04.

Le specie erbacee devono essere anche iscritte nel “registro nazionale delle varietà per la commercializzazione delle sementi” come “varietà da conservazione”. Le specie erbacee ricomprendono:

- varietà di specie agrarie di cui al D.M. del 17-12-2010 su “Disposizioni applicative del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie” del Ministero delle politiche agricole
- varietà di specie ortive di cui al D.M. 18 settembre 2012 su “Disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per ciò che concerne le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari” del Ministero delle politiche agricole

Le specie legnose da frutto (olivo incluso; escluso vite) devono essere anche iscritte “registro nazionale per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti” di cui al D.M. 7521 del 4 marzo 2016 “Attuazione del registro nazionale delle piante da frutto”.

Per la prima annualità di attivazione della presente operazione le varietà ammesse sono quelle di cui agli allegati 1 e 2 che sono periodicamente aggiornati.

Superfici

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell’Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Le superfici per cui si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana.

Superfici minime di coltivazione:

- per le varietà di specie agrarie la superficie minima di coltivazione è pari ad 1 ha (ettaro)
- per le varietà orticole la superficie minima è pari a 100 metri quadrati per varietà; la superficie minima complessiva è pari a 200 metri quadrati in un unico appezzamento
- per le specie legnose da frutto è ammesso a pagamento un numero minimo di 100 piante per una superficie minima di 2.000 mq determinata considerando per ogni pianta coltivata 20 metri quadrati di terreno.

In caso di sesto d'impianto inferiore a 20 mq per pianta, deve comunque essere rispettata la superficie minima di 2.000 mq e la superficie ammessa a premio è quella effettiva.

In caso di piante sparse o comunque con sesto di impianto superiore ai 20 mq per pianta, il numero delle piante non deve essere inferiore a 100 e la superficie a pagamento si determina considerando comunque 20 mq a pianta.

3. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I criteri di selezione vengono verificati e valutati con riferimento all'ultimo piano di coltivazione oggetto della domanda di aiuto.

Criteria	Specifiche	Punteggi
I Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (ex art.32 del reg. UE1305/2013)	<i>a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >60%</i>	6
	<i>b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >30% e ≤ a 60%</i>	3
II SITI Natura 2000 *	<i>a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI natura 2000 >50%</i>	10
	<i>b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI natura 2000 >5% e ≤ a 50%</i>	8
III Aree Protette e sir fuori SITI Natura 2000 *	<i>UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nelle aree protette e sir >50%</i>	9

IV Zone ZVN	<i>UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN >50%</i>	5
------------------------------	---	----------

* I criteri fanno riferimento alla L.R. n.30/2015

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

4. INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI FINANZIABILI

L'impegno quinquennale consiste nella la coltivazione delle varietà locali a rischio di estinzione di cui al punto "Varietà ammesse" del par. 2 "Condizioni di ammissibilità".

Nel caso di specie legnose da frutto, possono essere ammessi a pagamento impianti esistenti e nuovi impianti, con le seguenti modalità:

- impianti esistenti - impianti gestiti da Coltivatori custodi di cui alla L.R. 64/04, che rinuncino al rimborso forfettario di cui al par. 6 "Limitazioni"
- nuovi impianti - impianti da realizzare entro e non oltre il 31/12/2017 con materiale di propagazione certificato e documentato

Nel caso delle specie erbacee l'impegno è rispettato nei seguenti casi:

- acquisto delle sementi certificate e semina successivi al 16/05/2017 (le colture in pagamento sono le autunno vernine 2017/2018 e le primaverili 2018)
- impiego di sementi autoprodotte dai Coltivatori custodi di cui alla L.R. 64/04 che rinuncino al rimborso forfettario di cui al par. 6 "Limitazioni", e semina a partire dal 16/05/2017

Le varietà delle specie erbacee possono variare anche da un anno all'altro nell'ambito dell'elenco riportato nel bando.

Dall'inizio dell'impegno il richiedente è obbligato alla tenuta dei registri delle operazioni colturali e di magazzino messi a disposizione da Artea nel proprio sistema informativo. I registri consentono l'annotazione di tutte le operazioni colturali previste dal PAN, dalla condizionalità e dagli impegni specifici del tipo di operazione.

Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dall'esecuzione delle operazioni, salvo diverse disposizioni normative più restrittive o specifiche.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

Per le specie legnose da frutto di nuovo impianto, la superficie interessata deve essere indicata in domanda di aiuto. Eventuali riduzioni di superfici rilevate al controllo in loco o a seguito della presentazione della domanda di pagamento a consuntivo sono trattate come inadempienze. Per il controllo in loco viene utilizzato l'ultimo PCG presentato prima del controllo stesso.

Per le specie erbacee, la superficie interessata deve essere indicata in domanda di aiuto, per la prima annualità; nelle annualità successive tale numero è indicato nella sezione di domanda di pagamento relativa alle intenzioni di impegno per l'anno successivo.

Eventuali riduzioni di superfici rilevate al controllo in loco o a seguito della presentazione della domanda di pagamento a consuntivo sono trattate come inadempienze. Per il controllo in loco viene utilizzato l'ultimo PCG presentato prima del controllo stesso.

Con successiva delibera di Giunta Regionale saranno definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce del DM 8 febbraio 2016, n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i.

5. INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRE MISURE/SOTTOMISURE/TIPO DI OPERAZIONI

A fronte di un impegno quinquennale il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie soggetta ad impegno e detenuta con valido titolo di possesso (Decreto ARTEA n. 140/2015 e s.m.i e Circolare Agea ACIU n. 120 del 01/03/2016).

Il premio si differenzia secondo le specie di appartenenza:

- varietà agrarie: 240,00 euro/ha
- varietà ortive: 600,00 euro/ha
- varietà di specie legnose da frutto : 790,00 euro/ha

In combinazione con l'operazione 10.1.2:

- Olivo e altre arboree: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 240 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

Per evitare sovracompensazione viene riconosciuto solo il premio maggiore tra le due operazioni.

In combinazione con la misura 11:

- Olivo e altre arboree: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 244 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

Per evitare sovracompensazione viene riconosciuto solo il premio maggiore tra l'operazione e la misura 11.

6. LIMITAZIONI

I Coltivatori Custodi della stessa varietà oggetto di impegno della presente operazione, devono rinunciare al rimborso spese forfettario erogato dall'ente Terre Regionali Toscane.

Nel caso in cui un beneficiario del presente tipo di operazione diventi Coltivatore Custode della stessa varietà oggetto di impegno (durante il periodo di durata dell'impegno suddetto) e non rinunci espressamente al rimborso spese forfettario erogato dall'ente Terre Regionali Toscane, sono recuperate le somme già percepite a titolo del presente tipo di operazione.

7. FISSITÀ DEGLI APPEZZAMENTI

La superficie su cui si applica l'impegno relativamente alle specie erbacee, può variare da un anno all'altro e non si applica ad appezzamenti fissi.

Per le specie legnose da frutto, le superfici interessate dagli impegni non possono ridursi o variare nel corso del periodo di impegno quinquennale, pertanto gli impegni si applicano ad appezzamenti e ad ettari fissi. La riduzione della superficie soggetta ad impegno e ammessa a pagamento comporta la riduzione ed il recupero delle somme eventualmente già erogate per le superfici in diminuzione.

Con le domande di pagamento annue, fermo restando gli appezzamenti iniziali, può essere richiesto un numero di ettari superiore (cfr. par. "Domanda di estensione").

8. DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI

L'accertamento delle superfici ammissibili a pagamento avviene ai sensi del regolamento delegato (UE) n.640/2014, Capo IV.

9. DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO

Le risorse stanziare nella prima annualità per l'attivazione del tipo di operazione 10.1.5 per il presente bando sono pari a 0,1 milioni di euro e nel quinquennio pari a 0,5 milioni.

10. ADEMPIMENTI PROCEDURALI

Le domande di aiuto e pagamento contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

10.1 DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola') e del decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i., i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce la richiesta di adesione al tipo di operazione 10.1.5 "Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e

regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 e s.m.i. accedendo direttamente al sistema informativo ARTEA o tramite CAA.

I soggetti interessati sono tenuti alla presentazione del piano di coltivazioni, nell'ambito del sistema informativo ARTEA ai sensi del DM 162/2015 e dello stesso decreto del direttore di ARTEA n. 140/2015 e s.m.i.

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto; ai fini del pagamento il beneficiario deve presentare ogni anno una domanda per le superfici ammesse a premio.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta nell'annualità di riferimento il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento.

Per le colture erbacee l'adeguamento in aumento dell'importo pagabile con le successive domande di pagamento è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria relativa all'annualità di presentazione della domanda in cui si richiede un incremento del premio, comprensiva delle eventuali economie nel frattempo rilevate, con possibilità di ricorrere alle dotazioni delle annualità successive. L'adeguamento in aumento non costituisce un nuovo tetto massimo per le annualità successive, dato che il tetto massimo liquidabile rimane determinato sulla base dell'importo della domanda di aiuto.

Per le colture legnose da frutto l'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde al tetto massimo liquidabile con le successive domande di pagamento.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

10.2 DOMANDA DI ESTENSIONE

Per le motivazioni riportate al paragrafo precedente, per le colture erbacee non è prevista la domanda di estensione.

Per le colture arboree, la domanda di estensione a seguito dell'aumento della superficie ad impegno è considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria. Le domande di estensione sono ammesse esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni; indipendentemente dalla loro ammissione a pagamento, le nuove superfici acquisite sono comunque soggette ad impegno. Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno quinquennale ma consentono l'estensione alle nuove superfici dell'ammissione a premio per il restante periodo dell'impegno iniziale.

10.3 MODIFICHE, TERMINI, RITARDI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali deroghe dettate da regolamenti unionali.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento (o il termine per la presentazione delle modifiche) cade in un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di una domanda di pagamento oltre il termine fissato comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato domanda in tempo utile.

Tale riduzione si applica anche ai documenti, ai contratti o dichiarazioni che devono essere inseriti in domanda o sul fascicolo aziendale qualora questi elementi siano essenziali per determinare l'ammissibilità all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande di modifica sono presentate al più tardi entro il 31 maggio dell'anno cui la domanda di pagamento si riferisce. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o ha ricevuto comunicazione di un imminente controllo in loco, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Le modifiche della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l'ultima data utile per la presentazione tardiva della domanda di pagamento.

In caso di proroghe unionali al termine di presentazione delle domande, i termini per i ritardi e le modifiche sono prorogati di conseguenza.

10.4 MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA DI PAGAMENTO

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento e/o del piano di coltivazione grafico comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento della domanda; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Al soggetto che non presenta domanda di pagamento o il piano di coltivazione grafico viene attribuita una classe di rischio superiore per l'estrazione del campione per il controllo in loco.

10.5 FASI DEL PROCEDIMENTO PRIMA ANNUALITÀ

Presentazione delle domande di aiuto e pagamento	Dal 1° febbraio al 31 marzo 2017
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativa ARTEA

Approvazione della graduatoria	Entro 30 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di aiuto.
Presentazione della prima domanda di pagamento	Entro il 15 maggio 2018
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di pagamento annualità 2018

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 16 maggio 2017.

Per la compilazione della domanda di aiuto è propedeutica la validazione del fascicolo aziendale effettuata nel 2017 tramite la compilazione di un piano di coltivazione grafico (PCG) presentato entro il 31 marzo 2017 e comunque antecedente alla domanda di aiuto.

Con la domanda di aiuto l'Azienda deve indicare le proprie intenzioni relative al tipo di impegno scelto (10.1.5.a specie erbacee, 10.1.5.b specie legnose da frutto), all'estensione delle superfici interessate dallo stesso nonché all'inizio delle operazioni di semina/impianto.

Tali indicazioni sono necessarie:

- alla stesura della graduatoria
- alla definizione del tetto massimo liquidabile con la prima domanda di pagamento
- ad individuare il tipo di impegno scelto e l'estensione delle superfici interessate dallo stesso

Al 15/05/2018 è presentata la prima domanda di pagamento sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale validato alla data di presentazione della domanda di pagamento stessa ed in cui le superfici precedentemente dichiarate con la domanda di aiuto sono effettivamente richieste a pagamento.

Per gli impianti di specie legnose da frutto già in essere, eventuali riduzioni di superfici risultanti alla prima domanda di pagamento (15 maggio 2018) per perdita del titolo di possesso rispetto alla domanda di aiuto sono trattati come scostamenti ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, Capo IV, salvo il caso in cui il richiedente non abbia esplicitamente rinunciato a questi terreni in sede di domanda di aiuto.

Le domande di pagamento annue fanno riferimento all'ultimo piano di coltivazione grafico presentato dal richiedente prima della presentazione della domanda di pagamento stessa ai sensi dell'art. 9 del DM 162/2015.

10.6 FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE E DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro 30 gg dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande, con l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili e di quelle non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

11. CONDIZIONALITÀ

Le regole di condizionalità da rispettare comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale del 8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e dalla delibera di GR n. 477/2016: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Modifiche alla delibera di GR 805/2015."

Le regole di condizionalità e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base al DM 8 febbraio 2016, n. 3536.

12. REQUISITI MINIMI

I requisiti minimi da rispettare sono quelli relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 7 al DM 8 febbraio 2016, n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e alla delibera di GR n. 1126/2016.

13. ATTIVITÀ AGRICOLA

Sulle superfici ammesse a premio, il beneficiario deve svolgere un'attività agricola minima così come definita dal Decreto del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 art.2 lettera a) e b) e s.m. e i. in attuazione del Reg.(UE) n.1307/2013, art.4, par.1 lettera c) punti ii) e iii).

Le riduzioni e le fattispecie di rifiuto o revoca dell'aiuto in caso di mancato svolgimento dell'attività minima di cui sopra sono definite dalla delibera di GR n. 1126/2016.

14. CLAUSOLA DI REVISIONE

Ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola che prevede la possibilità della revisione degli impegni da rispettare da parte del beneficiario in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

È prevista una clausola di revisione per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantire la possibilità dell'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui sopra non sono accettati dal beneficiario, l'obbligo di rispetto degli impegni cessa, senza rimborso di quanto già percepito.

15. CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizootia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, se un beneficiario della sottomisura 10.1 non è stato in grado di rispettare gli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i pagamenti ad esso spettanti sono ridotti o recuperati proporzionalmente unicamente per il periodo durante il quale si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, senza che si produca una decadenza totale dal sostegno.

16. COMUNICAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati all'ufficio responsabile di ARTEA per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

17. CESSIONE

17.1 CESSIONE TOTALE

In presenza di cessione totale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito.

Nel caso di cessione totale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro totale è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario, la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;

2. L'UTE acquisita ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto alla data della cessione dell'UTE.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento o il recupero può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dalla misura e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione dell'UTE, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno.

Se il cessionario possiede una UTE ma non è già beneficiario dello stesso tipo di operazione e a seguito della cessione viene a crearsi una sola UTE, l'impegno grava sull'intera UTE; il pagamento è riconosciuto per il solo importo ammesso con la domanda di aiuto del cedente; il cessionario potrà presentare domanda di estensione relativamente alle superfici oggetto di impegno ma non a premio.

17.2 CESSIONE PARZIALE

Per l'intervento 10.1.5.a (specie erbacee), per il quale la superficie interessata dagli impegni può variare annualmente come localizzazione, numero di ettari e varietà coltivate, la cessione parziale non è prevista. Il trasferimento di superfici che fanno parte dell'UTE a impegno si configurano come semplici alienazioni o acquisizioni di superfici.

Per l'intervento 10.1.5.b (specie legnose da frutto) che comporta la fissità delle parcelle, in caso di cessione parziale di superfici si possono verificare i seguenti casi:

- la cessione di superfici avviene fra due beneficiari dello stesso tipo di operazione/misura. In tal caso il cedente perde il diritto al premio per le superfici cedute ma non deve restituire i premi già ricevuti. Il cessionario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno fino a conclusione del quinquennio gravante sulle superfici acquisite;
- le superfici vengono cedute ad un soggetto che non è beneficiario dello stesso tipo di operazione/misura. In tal caso il cessionario deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dal tipo di operazione/misura; in caso contrario si procede al recupero di quanto già pagato al cedente.

Al cessionario viene riconosciuto il premio per le superfici acquisite per il restante periodo di impegno gravante sulle stesse.

Nel caso di cessione parziale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro parziale (di superfici e non dell'intera UTE) è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario, la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;
2. le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto alla data della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha recupero dei premi eventualmente erogati sulle superfici oggetto di cessione.

18. CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 807/2014, nel corso dell'esecuzione di un impegno può essere autorizzata la conversione (trasformazione) in un altro impegno purché:

1. la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
2. l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato.

Nel corso dell'esecuzione dell'impegno relativo al tipo di operazione 10.1.5 "Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione" può essere autorizzata la conversione al tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici ed idrici" o alla misura 11 "Agricoltura biologica".

La conversione determina l'inizio di un nuovo periodo quinquennale di impegno, a prescindere da quando è iniziato il periodo di impegno originario.

19. RINUNCE AGLI IMPEGNI

Fatte salve le cause di forza maggiore, la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa.

20. ISTRUTTORIA DEI RECUPERI

L'ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

21. CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da idonea documentazione da trasmettere ad ARTEA.

Tale richiesta deve pervenire ad ARTEA entro trenta giorni dalla loro presentazione. In ogni caso ARTEA, a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

22. DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI.

Gli elementi minimi utilizzati ai fini dei controlli sono:

- Registro delle operazioni colturali
- Registro di magazzino
- Documentazione fiscale di acquisto delle sementi di varietà da conservazione di cui ai DLgs 149/2009, Decreto Legislativo 267/2010
- Documentazione fiscale di acquisto dei materiali di propagazione delle specie legnose da frutto di cui al Decreto Legislativo 124/2010.
- Per i Coltivatori Custodi di cui alla LR 64/04:
 - o Convenzione in essere e sottoscritta con Terre Regionali Toscane;
 - o Rinuncia al rimborso spese forfettario erogato da Terre Regionali Toscane a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui sopra.

ALLEGATO 1 – SPECIE ERBACEE

N°	Nome	Varietà	Sinonimi
1	Zucchini	Mora Pisana	Scuro Pisano
2	Cicoria	Del Marzocco	
3	Indivia scarola	Tardiva Lucchese	Radicchia di Lucca, Radicchiella, Radicchio di Lucca
4	Pomodoro	Canestrino di Lucca	
5	Pomodoro	Pisanello	Pizza
6	Fagiolo nano	Zolfino	
7	Fagiolo nano	Rosso di Lucca	Rosso da sgranare, Rosso Lucchese
8	Fagiolo nano	Malato	Di San Giuseppe, Verdone e Giallino
9	Fagiolo nano	Giallorino della Garfagnana	Giallorino da sgusciare
10	Fagiolo rampicante	Stortino di Lucca	Gancetto giallo di Lucca, Stortino a seme nero
11	Fagiolo rampicante	Schiaccione di Pietrasanta	Piattella di Pietrasanta, Piattella
12	Fagiolo rampicante	Mascherino	
13	Fagiolo rampicante	Fico di Galliciano	Fico
14	Fagiolo rampicante	Diecimino	di Diecimo di Pescaglia
15	Fagiolo di Spagna	Garfagnino	Fagiola grossa, Fagiola casciana, Fagiola Garfagnina
16	Fagiolo rampicante	Aquila	Lupinaro
17	Cipolla	Rossa massese	di Montignoso, Rossa piatta da inverno
18	Cavolo laciniato	Braschetta	Nero Braschetta, Nero riccio laciniato, Nero Fiorentino
19	Cardo	Pieno inerme lucchese	Gobbo di Lucca, Cardone gobbo
20	Bietola da coste	Verde da taglio lucchese	Lucchese
21	Bietola da coste	Livornese da taglio	a foglia bollosa da taglio

ALLEGATO 2 – SPECIE LEGNOSE DA FRUTTO

n.	SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	SINONIMI
1	Castanea sativa Mill.	BALLOCCA	BALLOCCA
2	Castanea sativa Mill.	BONOSORA	BONOSOLE, BONOSOLA
3	Castanea sativa Mill.	CARDACCIA	CARDACCIO
4	Castanea sativa Mill.	INSETINA	CECCONE
5	Castanea sativa Mill.	LUCIGNANA	LUCIGNANE, LUCIGNANO, PELOSARINO, PELOSORINO
6	Castanea sativa Mill.	MARRONE DELLA GARFAGNANA	
7	Castanea sativa Mill.	MAZZANGAIA	
8	Castanea sativa Mill.	MOZZA	MOZZE, MOZZAIOLO
9	Castanea sativa Mill.	PELOSORONA	
10	Castanea sativa Mill.	SANTINA	
11	Castanea sativa Mill.	SELVANA	
12	Cydonia oblonga Mill.	CHAMPION	
13	Cydonia oblonga Mill.	DEL PORTOGALLO	
14	Cydonia oblonga Mill.	DI BAZINE	
15	Cydonia oblonga Mill.	DI VRANIA	GIGANTE DI VRANIA, MONSTREUX, DE VRANIA, BERECZKY
16	Cydonia oblonga Mill.	EKMEK	
17	Cydonia oblonga Mill.	GIGANTE DI LESCOVATZ	
18	Cydonia oblonga Mill.	GOBEK	DI SMYRNE, SMYRNA
19	Cydonia oblonga Mill.	HAVAN	
20	Cydonia oblonga Mill.	LIMON	
21	Cydonia oblonga Mill.	MOLLESCA	COMUNE, CATALOGNA
22	Cydonia oblonga Mill.	SEKER GEVREK	
23	Cydonia oblonga Mill.	TAVSAMBAS	
24	Cydonia oblonga Mill.	TEKES	TEKKES
25	Ficus carica L.	FICO BIANCO	FICO ALBO, FICO MATTARO, FICO ALBICELLO, FICO DORATO
26	Ficus carica L.	FICO FICARETO	
27	Ficus carica L.	FICO VILLA LODONE	
28	Malus domestica Borkh.	ANCAIANO	
29	Malus domestica Borkh.	APPIA	
30	Malus domestica Borkh.	ARPIONA	
31	Malus domestica Borkh.	BELFIORE	
32	Malus domestica Borkh.	BIANCONA	

33	Malus domestica Borkh.	BIANCONA DELLA VALTIBERINA	
34	Malus domestica Borkh.	BINOTTO	
35	Malus domestica Borkh.	BRIACA	
36	Malus domestica Borkh.	CALVÈ	
37	Malus domestica Borkh.	CARLA	MELA DI FINALE O FINALINA, CAROLI, CAROLI D'ITALIA, CAROLI DI FINALE, KOSTLICHSTE, COSENZA IN TIROLO, COSENZA GENTILE, LAZZERUOLA, MELA DI FINALE, NAPOLEONE, CARLA OSASCO
38	Malus domestica Borkh.	CARLO	
39	Malus domestica Borkh.	CASCIANO	
40	Malus domestica Borkh.	CASOLANA	
41	Malus domestica Borkh.	CULO D'ASINO	
42	Malus domestica Borkh.	DEL GIAPPONE	
43	Malus domestica Borkh.	MELO DEL SANGUE	
44	Malus domestica Borkh.	DELLA PIASTRA	NO 390
45	Malus domestica Borkh.	DI DECIO	
46	Malus domestica Borkh.	DI TOCCHI	
47	Malus domestica Borkh.	FARINA	
48	Malus domestica Borkh.	FICARETO	
49	Malus domestica Borkh.	FILARE DELLE PIANACCE	
50	Malus domestica Borkh.	FIorentina	
51	Malus domestica Borkh.	GAROFANA O CIPOLLINA	
52	Malus domestica Borkh.	LIMONE	
53	Malus domestica Borkh.	LOMBARDO	
54	Malus domestica Borkh.	LUCCHese	
55	Malus domestica Borkh.	MADONNA DEL CARMINE	
56	Malus domestica Borkh.	MELA CAMPO DELLE PIANACCE	
57	Malus domestica Borkh.	MELA GIALLA DELLE PIANACCE	
58	Malus domestica Borkh.	MELA PIATTA DELLE CANTINE	
59	Malus domestica Borkh.	MELA ROSA DELLA VAL PADONCHIA	
60	Malus domestica Borkh.	MELA ROSSA CASETTA	
61	Malus domestica Borkh.	MELA RUGGIONOSA DELLE PIANACCE	
62	Malus domestica Borkh.	MELA SOTTOMURO CASETTA	
63	Malus domestica Borkh.	MELA TRE COLLI	
64	Malus domestica Borkh.	MORA	

65	Malus domestica Borkh.	MORTO	
66	Malus domestica Borkh.	MOSCATELLO	
67	Malus domestica Borkh.	MUSA	MUSAIOLA, MUSONE
68	Malus domestica Borkh.	MUSETTA STRIATA	
69	Malus domestica Borkh.	OLIO	
70	Malus domestica Borkh.	PANAIA	FLAGELLATA
71	Malus domestica Borkh.	PANAIA GIALLA	
72	Malus domestica Borkh.	PERRUSSETTO	
73	Malus domestica Borkh.	PODERE PIANACCE	
74	Malus domestica Borkh.	POPPINA	
75	Malus domestica Borkh.	RAMATA DELLE CORNATE	
76	Malus domestica Borkh.	RIGATA	
77	Malus domestica Borkh.	RIGHETTA	
78	Malus domestica Borkh.	ROGGIA	
79	Malus domestica Borkh.	ROSA DEL CASENTINO	ROSA
80	Malus domestica Borkh.	ROSA DELLA VALPADONCHIA	
81	Malus domestica Borkh.	ROSONA	
82	Malus domestica Borkh.	ROSSA	
83	Malus domestica Borkh.	ROSSA DI VILLACOLLEMANDINA	
84	Malus domestica Borkh.	RUZZOLO	
85	Malus domestica Borkh.	SAN MICHELE	
86	Malus domestica Borkh.	SASSOLA	SASSELLA
87	Malus domestica Borkh.	SAVIGNANINA	ROSSELLINA DI FALTUGNANO, MELA ROSSA MARCHIGIANA, ROSA NOSTRANA
88	Malus domestica Borkh.	SOLAIO	
89	Malus domestica Borkh.	STRADA DELLE PIANACCE	
90	Malus domestica Borkh.	VECCHIO POLLAIO	
91	Malus domestica Borkh.	VECCIAIO	
92	Malus domestica Borkh.	VERDINA	
93	Malus domestica Borkh.	VIALE CASETTA	
94	Olea europaea L.	ALBATRO	
95	Olea europaea L.	ALLORA	
96	Olea europaea L.	AMERICANO	
97	Olea europaea L.	ARANCINO	
98	Olea europaea L.	BIANCA DI CICIGNANO	
99	Olea europaea L.	BIANCA DI GORGONA	
100	Olea europaea L.	CILIEGINO	

101	Olea europaea L.	COLOMBANA	
102	Olea europaea L.	COLOMBINO	
103	Olea europaea L.	CUCCA	
104	Olea europaea L.	CUORICINO	
105	Olea europaea L.	DA CUCCARE	
106	Olea europaea L.	DELLA STREGA	
107	Olea europaea L.	DI CASAVECCHIA	
108	Olea europaea L.	DI CERRETO	
109	Olea europaea L.	EMILIA	
110	Olea europaea L.	FILARE	
111	Olea europaea L.	GIOGOLINO	
112	Olea europaea L.	GRAPPOLO	
113	Olea europaea L.	GREMIGNA TONDA	
114	Olea europaea L.	GREMIGNO DI FAUGLIA	
115	Olea europaea L.	GREMIGNOLO DI BOLGHERI	
116	Olea europaea L.	GROSSAIO	
117	Olea europaea L.	GROSSOLANA	
118	Olea europaea L.	LASTRINO	
119	Olea europaea L.	LAZZERO	
120	Olea europaea L.	LAZZERO DELLE GUADALUPE	
121	Olea europaea L.	LAZZERO DI PRATA	
122	Olea europaea L.	LAZZERO PRATIGIANO	
123	Olea europaea L.	LECCIO MAREMMANO	
124	Olea europaea L.	LECCIONE	
125	Olea europaea L.	LIGUSTRO	
126	Olea europaea L.	MADREMIGNOLA	
127	Olea europaea L.	MANSINO	
128	Olea europaea L.	MAREMMANO	
129	Olea europaea L.	MELAIOLO	
130	Olea europaea L.	MIGNOLO	
131	Olea europaea L.	MIGNOLO CERRETANO	
132	Olea europaea L.	MINUTA DI CHIUSI	
133	Olea europaea L.	MORCAIO	
134	Olea europaea L.	MORCHIAIO	MORCAIO, MORCHIOLO, FECCIAIO, FELCIAIO, PROPOLO, BOZZOLO, COLOMBINO, MORCAROL, MASCHIO, MORCHIACCIO
135	Olea europaea L.	MORCHIONE	

136	Olea europaea L.	MORCONE	
137	Olea europaea L.	MORO DI CICIGNANO	
138	Olea europaea L.	MORTELLINO	
139	Olea europaea L.	OLIVASTRA DI POPULONIA	
140	Olea europaea L.	OLIVASTRO DI SUVERETO	
141	Olea europaea L.	OLIVO DEL MULINO	
142	Olea europaea L.	OLIVO DI CERRETO	
143	Olea europaea L.	OLIVO DI SAN LORENZO	
144	Olea europaea L.	OLIVONE DI PRATO	
145	Olea europaea L.	OLIVONE SEMPRONIANO	
146	Olea europaea L.	ORNELLAIA	
147	Olea europaea L.	PENDAGLIOLO	
148	Olea europaea L.	PESCIATINO	
149	Olea europaea L.	PIANGENTE	
150	Olea europaea L.	PUNTERUOLO	TRILLO, OCCHINO
151	Olea europaea L.	PUNTINO	
152	Olea europaea L.	QUERCETANA	QUERCETANO, OLIVASTRO QUERCETANO, TRILLO, MINUTAIA
153	Olea europaea L.	ROSINO	
154	Olea europaea L.	ROSSELLINO CERRETANO	
155	Olea europaea L.	ROSSELLO	
156	Olea europaea L.	ROSSINO	
157	Olea europaea L.	SALICINO	
158	Olea europaea L.	SAN DONATO	
159	Olea europaea L.	SAN FRANCESCO	
160	Olea europaea L.	SANTA CATERINA	OLIVA DI S. BIAGIO, OLIVA DI S. GIACOMO, OLIVA LUCCHESE
161	Olea europaea L.	SCARLINESE	OLIVASTRO SCARLINESE
162	Olea europaea L.	SELVATICA TARDIVA	
163	Olea europaea L.	TISIGNANA	
164	Olea europaea L.	TONDELLO	
165	Prunus amygdalus Batsch	CASSETTA	
166	Prunus amygdalus Batsch	FOSINI	
167	Prunus amygdalus Batsch	LA FORNACE	
168	Prunus amygdalus Batsch	ORMANNI	
169	Prunus armeniaca L.	ALBICOCCO ALESSANDRINO	
170	Prunus armeniaca L.	AMABILE VECCHIONI	
171	Prunus armeniaca L.	CANINO BELLO	

172	Prunus armeniaca L.	CERTOSA A5	
173	Prunus armeniaca L.	CERTOSA A8	
174	Prunus armeniaca L.	COMUNE	ROMANO, CROTTE, TRASPARENT, TURKET
175	Prunus armeniaca L.	DEL PITTORE	
176	Prunus armeniaca L.	DI GERMANIA	
177	Prunus armeniaca L.	FRANCESE	
178	Prunus armeniaca L.	GIADA	
179	Prunus armeniaca L.	GROSSA DEL GIARDINO	
180	Prunus armeniaca L.	PARTICOLARE	
181	Prunus armeniaca L.	PRECOCE DI FIRENZE	
182	Prunus armeniaca L.	PRIMULA	
183	Prunus armeniaca L.	REALE D'IMOLA	
184	Prunus armeniaca L.	S.AMBROGIO	
185	Prunus armeniaca L.	SANT AMBROGIO FIRENZE	
186	Prunus armeniaca L.	TILTONNO	
187	Prunus armeniaca L.	UNGHERESE GIALLA	
188	Prunus armeniaca L.	UNGHERESE PICCOLA	
189	Prunus armeniaca L.	VILLA VICOBELLO	
190	Prunus avium L.	ACQUAIOLA	
191	Prunus avium L.	ANGIOLINA	
192	Prunus avium L.	BELLA DI AREZZO	DURONA DI AREZZO
193	Prunus avium L.	BENEDETTA	
194	Prunus avium L.	BONECA	
195	Prunus avium L.	CALORNIANA	
196	Prunus avium L.	CAPELLINO	
197	Prunus avium L.	CARLOTTA	
198	Prunus avium L.	CIAMBELLANA	SAN GIOVANNI
199	Prunus avium L.	CILIEGIA BIANCA	
200	Prunus avium L.	CILIEGIO SAN GIOVANNI	CILIEGIO DI MONTISONI, SAN GIOVANNINO
201	Prunus avium L.	CROGNOLO	
202	Prunus avium L.	CUORE	
203	Prunus avium L.	DEL CUORE	
204	Prunus avium L.	DI GIARDINO	
205	Prunus avium L.	DI GUGLIELMO	
206	Prunus avium L.	DI NELLO	
207	Prunus avium L.	DURONA DI MISCIANO	PRECOCE DI MISCIANO

208	Prunus avium L.	GAMBOLUNGO	
209	Prunus avium L.	GAVORGNANA	GAVORRANA
210	Prunus avium L.	LIMONE	
211	Prunus avium L.	MAGGIOLA	
212	Prunus avium L.	MARCHIANA	
213	Prunus avium L.	MARCHIANO	
214	Prunus avium L.	MORELLA	
215	Prunus avium L.	MORELLINA	
216	Prunus avium L.	MORELLONA	
217	Prunus avium L.	MORELLONA DEL CASSERO	
218	Prunus avium L.	MOSCATELLA	
219	Prunus avium L.	MOSCATELLA DEL CASSERO	
220	Prunus avium L.	NAPOLETANA	GROSSA DI PISTOIA
221	Prunus avium L.	NERONA	
222	Prunus avium L.	PALERMINA	PALERMINO
223	Prunus avium L.	PAPALE	
224	Prunus avium L.	PAPALINA	
225	Prunus avium L.	PAPALONA	
226	Prunus avium L.	PAPONCINA	
227	Prunus avium L.	PRECOCE DI CEVOLI	
228	Prunus avium L.	SISO	
229	Prunus avium L.	SOTTO L' AQUAVITE	
230	Prunus avium L.	TURCA	
231	Prunus avium L.	USIGLIANO	
232	Prunus domestica L.	COSCIA DI MONACA	
233	Prunus domestica L.	MAGLIANESE	
234	Prunus domestica L.	VERDACCHIA DI PRATA	
235	Prunus persica (L.) Batsch	BIANCA CASALI	
236	Prunus persica (L.) Batsch	BURRONA DI ROSANO	
237	Prunus persica (L.) Batsch	BURRONA DI TERZANO	
238	Prunus persica (L.) Batsch	CIANI 1	
239	Prunus persica (L.) Batsch	CIANI 2	
240	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA CECCARELLI	MOSCATELLA
241	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA CICALINI	
242	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL BERTI	
243	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL CASTELLARE A NOCCILOLO GIALLO	COTOGNA DELLA PESCIATINA, COTOGNA DEL CASTELLARE 1, COTOGNA DEL CASTELLARE GIALLA

244	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL CASTELLARE A NOCCIOLO ROSSO	COTOGNA DEL CASTELLARE 2
245	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL CASTELLARE TARDIVA	
246	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL PADULE	
247	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL POGGIO	
248	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL POGGIO PRECOCE	
249	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DELLA REMOLA	
250	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI CESARE	
251	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI GIGI	COTOGNA DI GIGI TARDIVA
252	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI ROSANO	
253	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI ROSANO PRIMA	
254	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI ROSANO TARDIVA	COTOGNA
255	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI VILLAMAGNA	
256	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA PANDOLFINI	
257	Prunus persica (L.) Batsch	DANIELA	
258	Prunus persica (L.) Batsch	D'OGNISANTI	
259	Prunus persica (L.) Batsch	DORATA TARDIVA MORETTINI	
260	Prunus persica (L.) Batsch	ELBERTA	ALBERTA, LAMBERTA
261	Prunus persica (L.) Batsch	FAVORITA I	FAVORITA I MORETTINI
262	Prunus persica (L.) Batsch	FAVORITA II	FAVORITA II MORETTINI
263	Prunus persica (L.) Batsch	FAVORITA III	FAVORITA III MORETTINI
264	Prunus persica (L.) Batsch	FERTILIA I	FERTILIA I MORETTINI
265	Prunus persica (L.) Batsch	FERTILIA II	FERTILIA II MORETTINI
266	Prunus persica (L.) Batsch	GABRIELLA	
267	Prunus persica (L.) Batsch	GIALLA DI FIRENZE	
268	Prunus persica (L.) Batsch	GIALLA DI SAN PAOLO	
269	Prunus persica (L.) Batsch	GIALLA NUNZIATI	
270	Prunus persica (L.) Batsch	GIALLA SPICCA	
271	Prunus persica (L.) Batsch	GIULIA SETTEMBRINA	
272	Prunus persica (L.) Batsch	GIULIETTA	MORETTINI 38 I-P, MORETTINI 38 II
273	Prunus persica (L.) Batsch	LUCCHESE PRIMA	
274	Prunus persica (L.) Batsch	LUCCHESE TARDIVA	LUCCHESE TARDINA
275	Prunus persica (L.) Batsch	MAGLIA ROSA	
276	Prunus persica (L.) Batsch	MARIA GRAZIA	
277	Prunus persica (L.) Batsch	MARIA CRISTINA	
278	Prunus persica (L.) Batsch	MARIA LUISA	
279	Prunus persica (L.) Batsch	MORA DI MORIANO DOLFI	

280	Prunus persica (L.) Batsch	MORA DI MORIANO NOTTOLI	
281	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 0/14	
282	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 1	
283	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 1/14	
284	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 11/14	
285	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 146	
286	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 2	
287	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 286	
288	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 291	
289	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 4436	
290	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 5/14	
291	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 5/22	
292	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 9/14	
293	Prunus persica (L.) Batsch	MORONI 1	
294	Prunus persica (L.) Batsch	NORA FORTUSINI	
295	Prunus persica (L.) Batsch	PIERI 81	GABRIELLA PIERI
296	Prunus persica (L.) Batsch	POPPA DI VENERE SETTEMBRINA	
297	Prunus persica (L.) Batsch	PRECOCE BICOCCHI	GIALLA BICOCCHI
298	Prunus persica (L.) Batsch	PRECOCISSIMA	PRECOCISSIMA MORETTINI
299	Prunus persica (L.) Batsch	PRODIGIOSA MORETTINI	
300	Prunus persica (L.) Batsch	REGINA DI MONTALCINO	
301	Prunus persica (L.) Batsch	REGINA DI OTTOBRE	REGINA DI LONDA TARDIVA
302	Prunus persica (L.) Batsch	SANGUIGNA	
303	Prunus persica (L.) Batsch	SPICCA BIANCA	
304	Prunus persica (L.) Batsch	TARDIVA DI CAIANO	
305	Prunus persica (L.) Batsch	TARDIVA DI FIRENZE	TARDIVA DI TERZANO
306	Prunus persica (L.) Batsch	TARDIVA DI RENACCI	
307	Prunus persica (L.) Batsch	TARDIVA DI STABBIA	
308	Prunus persica (L.) Batsch	TARDIVA DI VILLAMAGNA	
309	Prunus persica (L.) Batsch	TONDONA PRESIDENTE	DIR. V. VALVASSORI, PRESIDENTE
310	Prunus persica (L.) Batsch	TOS CHINA OTTOBRE	
311	Prunus persica (L.) Batsch	TOS CHINA SETTEMBRE	
312	Prunus persica (L.) Batsch	TRIONFO ROSSO	TRIONFO, TRIONFO PELOSO
313	Prunus persica (L.) Batsch	VILLA PAGLIAIA	
314	Prunus persica (L.) Batsch	VITTORIO EMANUELE III	
315	Pyrus communis L.	AGNELLINA	
316	Pyrus communis L.	ARANCINA	PERA ROMANA

317	Pyrus communis L.	BALDWIN	
318	Pyrus communis L.	BERGAMOTTA ESPEREN	
319	Pyrus communis L.	BRUTTE BUONE	
320	Pyrus communis L.	BUGIARDO	PERO BRUTTO E BUONO, PERO MALVESTITO, PERA POZZELLEI, PERA GNOCCA
321	Pyrus communis L.	BUTIRRA ROSATA	BUTIRRA ROSATA MORETTINI
322	Pyrus communis L.	CACINA	
323	Pyrus communis L.	CANALE	
324	Pyrus communis L.	CARAVELLE	
325	Pyrus communis L.	CASSETTA	
326	Pyrus communis L.	CEDDA	
327	Pyrus communis L.	COCCITOIA	
328	Pyrus communis L.	COSCIA DI DONNA	MAGANZA
329	Pyrus communis L.	COSCIA PRECOCE	
330	Pyrus communis L.	COSCIA TARDIVA	
331	Pyrus communis L.	CURATO	PERA DEL CURATO, SPADONA D'INVERNO
332	Pyrus communis L.	DEL FILARE DEI PERI	
333	Pyrus communis L.	DEL MURO	
334	Pyrus communis L.	DELL ORTO	
335	Pyrus communis L.	ELETTA	ELETTA MORETTINI
336	Pyrus communis L.	ESTIVO CASSETTA	
337	Pyrus communis L.	FARINACCIA	
338	Pyrus communis L.	FERRAIA	
339	Pyrus communis L.	FIORENZA	
340	Pyrus communis L.	GEGGIANO	
341	Pyrus communis L.	GENTILE	GENTILE D'ESTATE, GENTILE BIANCA, PERA ZUCCHERINA
342	Pyrus communis L.	GIOVANAZZA	GIOVINAZZA
343	Pyrus communis L.	GIUGNOLINA	PERO MOSCATELLO, PERA VERZELINNA, FALSA MOSCATELLINA
344	Pyrus communis L.	IMPERIALE A FOGLIA DI QUERCIA	
345	Pyrus communis L.	INVERNINE	
346	Pyrus communis L.	LARDONA	
347	Pyrus communis L.	LE LECTIER	GENERALE LE LECTIER, LECTIEROVA, LEKT'E
348	Pyrus communis L.	LEOPARDO	
349	Pyrus communis L.	METELLO DI AUTUNNO	

350	Pyrus communis L.	MORETTINI 113	
351	Pyrus communis L.	MORETTINI 64	
352	Pyrus communis L.	MOSCATELLINA	MOSCATELLA PICCOLA D'ESTATE
353	Pyrus communis L.	OLIVIER DE SERRES	OLIVIER, OLIVIERO DE SERRES
354	Pyrus communis L.	ORTO DEI PERI	
355	Pyrus communis L.	PASTE	
356	Pyrus communis L.	PIANACCE	
357	Pyrus communis L.	PIANACCIA	
358	Pyrus communis L.	PICCIOLA	
359	Pyrus communis L.	ROMANA DEL CASENTINO	STROZZAPRETI
360	Pyrus communis L.	ROSSELLE	
361	Pyrus communis L.	ROSSELLINA	
362	Pyrus communis L.	ROSSINA	
363	Pyrus communis L.	SAN LORENZO	
364	Pyrus communis L.	SAN LUCCHESE	
365	Pyrus communis L.	SANGUINELLA	UBRIACA, BRIACA, COCOMERA
366	Pyrus communis L.	SCAMORZA	CAPA E'CIUCCIO, CAMPANA, PRETE
367	Pyrus communis L.	SPINA CARPI	CASENTINA
368	Pyrus communis L.	VENDEMMIALE	
369	Pyrus communis L.	VERDINO	
370	Pyrus communis L.	VERDONE INVERNALE	
371	Pyrus communis L.	VILLA PAGLIAIA	
372	Pyrus communis L.	VILLORE	
373	Pyrus communis L.	VOLPINA	VOLPINO
374	Pyrus communis L.	ZUCCHERO	